



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO 3

Rep. Interno n. 154 del 02.09.2019 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – laboratorio trasformazione prodotti per agriturismo e abitazioni

Oggetto: Ditta AZIENDA AGRICOLA MONASTERO SAN BIAGIO – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Rodolfi Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta AZIENDA AGRICOLA MONASTERO SAN BIAGIO (P.I. 02929390546), esercente attività agrituristica e produzione birra, sita nel Comune di Nocera Umbra (PG) – Loc. Lanciano, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Nocera Umbra (PG) in data 01.08.2019 prot. n. 0148929, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 29 P.lla 374-376-379-338-57-302);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue del laboratorio trasformazione prodotti per agriturismo e abitazioni con potenzialità complessiva di 64 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (Fosso di San Biagio), mediante impianto da 64 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Aerobico come da documentazione tecnica allegata;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione”, approvata con DGR. 07 maggio 2019, n. 627;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma dei tecnici Geom. Dante Serrani e Dott. Geol. Maurizio Rosi;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA MONASTERO SAN BIAGIO è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AZIENDA AGRICOLA MONASTERO SAN BIAGIO (P.I. 02929390546), con sede legale in Loc. Lanciano n. 42 nel Comune di Nocera Umbra (PG), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche, costituite dalle acque reflue del laboratorio trasformazione prodotti per agriturismo e abitazioni con potenzialità complessiva di 64 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (Fosso di San Biagio), mediante impianto da 64 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Aerobico come da documentazione tecnica allegata, sito nel Comune di Nocera Umbra (PG) in Loc. Lanciano (Fig. 29 P.la 374-376-379-338-57-302), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l'effettuazione di analisi con frequenza annuale, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tab. 13 della "Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione" approvata con DGR 7 Maggio 2019, n.627, e gli esiti conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di controllo; qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)- Sezione AUA - e all'Arpa Umbria a mezzo fax o PEC.
- d) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- e) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- f) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.